



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2021, proposto da

Wwf Italia Onlus, Legambiente Sicilia Aps, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Onlus, Lndc Animal Protection Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum

LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Unione Associazione Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, Legale Rappresentante *pro tempore*, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia *pro tempore*, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Accursio Gagliano e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Sgobba e Giuseppe Scaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via R. Wagner n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo,

- del D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2021/2022";

- del D.A. n. 45/GAB del 24 agosto 2021, avente ad oggetto "Modifiche ed

integrazioni al Calendario Venatorio 2021/2022”, decreti con i quali la Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- a) del D.A. n. 50 del 10.9.2021, avente ad oggetto “MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021-2022”;
- b) del D.A. n. 47 del 1° settembre 2021 avente ad oggetto “MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021-2022”;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra indicato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana-Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani e di A.N.Ca. Associazione Nazionale Cacciatori e di Associazione Italcaccia Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che le Associazioni ricorrenti – con un’associazione interveniente *ad adiuvandum* – hanno impugnato, in alcune parti, il D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 e relativo allegato “A”, facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, e del D.A. n. 45/GAB del 24 agosto 2021, che modifica ed integra il Calendario Venatorio 2021/2022 con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha

regolamentato nel territorio siciliano i periodi e le specie dell'attività venatoria;

Premesso che con decreto cautelare n. 499/2021 del 31/08/2021, il Presidente della Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia, ha accolto la domanda di misura cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Premesso che le Associazioni ricorrenti con motivi aggiunti impugnavano il D.A. n. 50 del 10 settembre 2021, avente ad oggetto "Modifiche al Calendario Venatorio 2021-2022", con il quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio per la stagione 2021-2022, in "ottemperanza al D.P. n.00503/2021 – sezione staccata di Catania – del 07/09/2021" reso *inaudita altera parte* dal Presidente del TAR Sicilia, Catania, nelle parti in cui ha confermato il contenuto del proprio precedente D.A. n 47/GAB del 1° settembre 2021 (ad eccezione delle parti modificate in conforme applicazione del D.P. 503/2021) e del D.A. 47 del 1° settembre 2021, avente ad oggetto "MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021-2022", con il quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio per la stagione 2021-2022 in "ottemperanza al D.P. n. 00499/2021 del 31/08/2021";

Vista l'ordinanza con cui il Presidente del T.A.R. Sicilia ha affermato la competenza del T.A.R. del capoluogo a decidere la presente controversia con conseguente rituale riassunzione del giudizio da parte delle odierne ricorrenti;

Vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;

Viste le costituzioni in giudizio degli intervenienti *ad opponendum*;

Ritenuto che quanto alla domanda cautelare inerente all'anticipo dell'apertura della caccia indicati nel ricorso per motivi aggiunti alla lettera d) e al prelievo venatorio della specie Alzavola indicato alla lettera h) deve constatarsi la sopravvenuta carenza d'interesse tenuto conto che alla data della camera di consiglio, 27 ottobre 2021, gli effetti di tali statuizioni si sono esauriti;

Ritenuto che in ordine agli ulteriori profili di censura si evidenzia come

- in linea generale, il ruolo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) abbia la particolare valenza di garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, sicché ove la scelta dell'Amministrazione si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione;

- il parere dell'I.S.P.R.A. sullo schema di calendario venatorio, costituisca un atto obbligatorio ma non vincolante da cui la Regione può discostarsi purché motivi adeguatamente le scelte difformi compiute rispetto alle specifiche indicazioni dell'organo di consulenza tecnico-scientifica;

- con specifico riferimento ad analoga fattispecie a quella in esame, il Consiglio di Stato ha chiarito affermato che: *“(...) ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”*.

- *(...) compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall'ISPRA, e, dall'altro, dall'insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a “tradizioni locali”, ove disancorate da un'affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico”*(Cons. Stato, sez. III, del 22 giugno 2018 n. 3852);

Ritenuto che il parere dell'I.S.P.R.A. invocato dalla parte ricorrente possa fondare un onere di motivazione rafforzato in capo all'amministrazione regionale solo ove siano dettate specifiche e puntuali indicazioni e suggerimenti non invece ove venga generalmente raccomandata l'adozione di misure generali di attenuazione,

valutazione e verifica dell'impatto dell'attività venatoria sulla fauna selvatica;

Ritenuto che tale specificità può predicarsi in ordine alle prescrizioni dell'I.S.P.R.A.:

- sulla limitazione del prelievo venatorio della Tortora Selvatica (lett. b. del ricorso per motivi aggiunti) (cfr. pag. 4 del parere ISPRA prot. 33198 del 22.6.2021);
- sulla limitazione del prelievo venatorio della specie Beccaccia dal 1° al 10 gennaio 2022 (lett. f. del ricorso per motivi aggiunti) (cfr. pag. 4 del parere ISPRA prot. 33198 del 22.6.2021);
- sulla limitazione della caccia nelle aeree interessate da incendi (ricompreso nella lett. a. del ricorso per motivi aggiunti) (cfr. nota siccità dell'ISPRA 2021 che indubbiamente presuppone, quantomeno, il divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dall'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, della l. n. 353/2000);

Ritenuto pertanto che le previsioni contenute nel calendario Venatorio 2021-2022 nella parte in cui autorizzano, senza una specifica e idonea motivazione in grado di superare il parere dell'I.S.P.R.A., le predette attività venatorie devono considerarsi illegittime (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 847/2018, ord.);

Ritenuto che la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento con conseguente sospensione *in parte qua* del provvedimento impugnato con motivi aggiunti;

Ritenuto, infine, che le spese possano compensarsi tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del Calendario Venatorio 2021/2022 nelle parti indicate in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 2022, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO